

Società tra professionisti al via

Dal 22/4 le nuove Stp potranno iscriversi al registro imprese

DI LUCIANO DE ANGELIS

Società fra professionisti con scarso appeal per gli stessi. L'impossibilità per i professionisti di operare in diverse società, la presenza, senza limiti quantitativi, dei soci non professionisti nei board delle nuove società, nonché le ancora rilevanti incertezze sulla qualificazione fiscale del reddito societario e dei relativi profili previdenziali rischiano concretamente di far rimanere al palo le nuove strutture. Cionondimeno dal prossimo 22 aprile sarà possibile iscriversi alle nuove società fra professionisti presso la sezione speciale del registro delle imprese a seguito della pubblicazione in G.U. del regolamento interministeriale sulle società in questione (G.U. n. 81 dello scorso 6 aprile 2013).

Gli aspetti societari salienti. La società, che può indifferentemente essere una società di persone, di capitali o una cooperativa vede la possibilità di aggregazione nella compagine societaria di soci

iscritti in albi e soci non professionisti, tecnici o finanziari. Non è peraltro richiesto (salvo che la società non sia costituita in forma di srl semplificata o a capitale ridotto) che i soci investitori assumano la veste di persone fisiche. Nella società è richiesto, invece, che i soci professionisti assumano una doppia maggioranza in assemblea: per quote e per teste, pari o superiore ai due terzi. Il venire meno di tale condizione è causa di scioglimento della società, se questa duplice maggioranza non viene ristabilita nei termini dei sei mesi (per esempio a causa di un decesso o recesso di uno o più soci professionisti). Tale disposizione, tuttavia, non è prevista per i consigli di amministrazione laddove nessuna maggioranza è richiesta dalla legge alla partecipazione capitaria dei professionisti. In altri termini, potrebbe determinarsi (ed essere assolutamente legittimo),

PROFESSIONISTI

Il regolamento verso la Gazzetta Ufficiale. Ma non mancano incertezze normative

Stp, professionisti in società

Soci di capitale potranno finanziare lo sviluppo degli studi

La normativa sulle Stp in pillole

Le prestazioni intellettuali oggetto dell'incarico possono essere eseguite solo dal socio in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione

Il socio di investimento non dovranno essere riportati condotti di investimento (non necessari per l'esercizio della professione) e onorabilità

La partecipazione è esclusa per i professionisti che non partecipano a

La prestazione professionale

L'investimento

La partecipazione è esclusa per i professionisti che non partecipano a

ItaliaOggi Sette di lunedì 8 marzo

per esempio, un patto parasociale fra i soci che rappresentino il 50% più uno del capitale finalizzato alla nomina della maggioranza degli amministratori fra i soci capitalisti (e ciò potrebbe essere una precondizione per la sottoscrizione della loro quota di capitale da parte di questi ultimi).

La partecipazione esclusa. Se sulla possibilità che i soci capitalisti possano partecipare a una o più società sussistono ancora dubbi interpretativi (il regolamento lascia all'interprete della norma primaria, cioè alla giurisprudenza che andrà a determinarsi sul tema, la decisione su tale eventuale incompatibilità) per i profes-

sionisti tale possibilità è espressamente preclusa dalla legge n. 183/2011. Tale disposizione, prevista nell'art. 10, comma 6, va intesa nel senso che i soci, una volta in società, non potranno più svolgere alcun incarico in altre società (limite rilevante per i soci) soprattutto alla luce del fatto che lo stesso limite non esiste per gli attuali studi associati se non per vincoli convenzionali. Ne deriva che, al di là delle ipotesi in cui la società necessiti di forti investimenti strutturali (in immobili, macchinari, strumenti di ricerca, per internazionalizzazione ecc.) potrebbe continuare a ritenersi fondamentale per l'esercizio o lo sviluppo della professione, l'esercizio dell'attività preferibilmente attraverso gli attuali studi associati.

Le criticità. Ancora incertezze aleggiano intorno alle Stp in merito alla assoggettabilità al rischio di fallimento. Anche

se il regolamento non si è pronunciato sul tema, si potrebbe propendere per l'esclusione dalla normativa fallimentare in quanto tali società, dovendo essere iscritte all'ordine professionale, già soggiacciono al relativo regime disciplinare e inoltre anche l'inserimento dell'obbligatorietà della polizza rc lascia ritenere in tal senso.

Anche per quanto riguarda la tipologia reddituale prodotta non vi è ancora chiarezza. In proposito si osserva che il tipo di reddito sembrerebbe quello di lavoro autonomo, salvo che l'esercizio della professione non costituisca elemento di attività organizzata in forma di impresa, in tal caso il reddito sarebbe d'impresa. Infine, per quanto concerne gli aspetti previdenziali i dubbi riguardano la soggezione del reddito prodotto al regime contributivo delle casse professionali.

IO ONLINE Il regolamento sul sito www.italiaoggi.it/documenti

ARMANDO ZAMBRANO

Il Pat: un'opportunità

Aiuteranno i giovani a costruirsi il futuro

«**C**osì come regolate le Stp rappresentano un buon punto di partenza per l'attività professionale». Certo, per **Armando Zambrano**, presidente delle Professioni tecniche (Pat), si tratta però di un testo che sconta il proposito di aver voluto accontentare un po' tutte le professioni e quindi come tale «è perfettibile». «Ora comunque bisogna vedere che impatto avrà sulla professioni. Come area Pat», dice il numero uno degli ingegneri, «lo diffonderemo e spingeremo gli iscritti verso un suo utilizzo, perché crediamo sia un modo alternativo di dare una risposta al mercato che chiede



Armando Zambrano

qualità e prestazioni professionali migliori e interdisciplinari». Va, invece, al di là di qualsiasi criticità giuridica **Leopoldo Freyrie**, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, convinto che ora la differenza la possano fare solo i professionisti. «Adesso tocca a noi», dice, «consapevoli che questo sia uno strumento per risolvere il problema delle frammentazione degli studi». Se è vero, infatti, come

testimoniano i numeri che il 65% degli studi di architettura è composto da un solo professionista, è altrettanto vero, dice Freyrie, che questa può essere una delle soluzioni. «Le Stp servono a costruire un futuro di maggior competitività e di capacità di affrontare i problemi connessi alla crisi, come i problemi di credito, quelli fiscali e quelli di accedere a mercati di più ampio respiro». Sulla stessa scia il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali **Giuseppe Jogna** che vede nell'introduzione delle Stp la caduta di quel muro che impediva alle professioni di competere sul mercato secondo regole ormai accettate da decenni nel resto del mondo.

«Finalmente i giovani professionisti hanno la possibilità di organizzare il lavoro intellettuale in modo diverso rispetto ai vecchi standard che non possono più sopravvivere al mercato. Peccato», chiude Jogna, «che siano rimasti confusi alcuni passaggi, come quello del reddito prodotto o anche dell'iscrizione che, nel caso delle società multidisciplinari, è limitata all'albo indicato come prevalente».

MARINA CALDERONE

Il Cup: troppe incognite

Tutte le incertezze segnalate sono rimaste

«**P**er potere dare un giudizio effettivo sull'utilità delle Stp bisognerà attendere i necessari chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla qualificazione tributaria. D'altronde, troppo importante ai fini previdenziali è conoscere quali effetti avrà svolgere l'attività sotto questa forma per potere rischiare». Commenta così **Marina Calderone**, presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup) la pubblicazione sulla G.U. del provvedimento. Del resto, ricorda la Calderone, «tutti i dubbi, già sollevati dall'Associazione degli enti di previdenza privati, sono rimasti tali e sono sempre più attuali. Ecco perché c'è bisogno di studiare e metabolizzarne le novità prima di utilizzarle». In questo senso, chiude il numero uno dei Consulenti del lavoro, i prossimi mesi saranno certamente utili a una chiarificazione dei tanti dubbi sollevati e non chiariti in sede di regolamentazione. Finalmente, commenta invece **Eleonora Di Vona**, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, «abbiamo lo stru-



Marina Calderone

mento giuridico per creare le future aggregazioni tra professionisti con l'ingresso del socio di capitale. Solo con le aggregazioni, infatti e le specializzazioni, i giovani potranno essere competitivi all'interno di un mercato ormai saturo». Peccato però, specifica la Di Vona, «che siano rimaste aperte diverse questioni: non si dice nulla sulla previdenza, né sul reddito che viene prodotto dalla società, che noi consideriamo reddito di lavoro autonomo e non di impresa. Ecco perché, come Unione giovani, abbiamo integrato questo regolamento con alcune proposte ad hoc che vorremmo presentare al più presto alla politica». Esclu-

si, infine, dall'ambito di applicazione del provvedimento i notai e gli avvocati: i primi perché, come specifica la relazione illustrativa, «lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria», i secondi perché sono stati «di recente esplicitamente trattati dalla specifica riforma ordinamentale».